



Il Ministro dell'Interno

VISTA la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura;

VISTA la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura;

VISTA la legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

VISTO, in particolare, l'articolo 19 della citata legge n. 44, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della citata legge nr. 3;

SULLA PROPOSTA del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura riguardante la determinazione dei criteri per l'individuazione della maggiore rappresentatività degli organismi nazionali associativi, necessari alla successiva designazione, quali componenti del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, dei tre membri delle associazioni od organizzazioni antiracket e antiusura iscritte nell'apposito elenco tenuto a cura del prefetto ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della citata legge n. 44;

DECRETA:

Art. unico

1. I criteri per l'individuazione della maggiore rappresentatività degli organismi nazionali associativi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge 23



Il Ministro dell'Interno

febbraio 1999, n. 44, come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono determinati in relazione a:

- a) consistenza organizzativa, con particolare riguardo all'adesione di esercenti attività imprenditoriali, commerciali, artigianali o comunque economiche o una libera arte o professione;
- b) numero delle costituzioni di parte civile, con particolare riferimento ai procedimenti relativi ad attività estorsive e usurarie a carico di esponenti della criminalità organizzata;
- c) diffusione e articolazione territoriale, con particolare riferimento a forme di coordinamento regionale o ultraregionale;
- d) iniziative e interventi svolti sul territorio relativi ad attività di prevenzione del rischio di estorsione e usura ovvero riguardanti attività di sostegno alle vittime, con particolare riferimento all'accompagnamento alla denuncia, alla presentazione delle istanze di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime della mafia, delle richieste estorsive e dell'usura nonché all'assistenza nelle fasi di reinserimento nell'economia legale.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo secondo le disposizioni vigenti.

Roma, - 2 AGO. 2013

IL MINISTRO

